



COMUNE DI PESCARA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° 115 DEL 13/08/2026

Oggetto: ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SU AREA PUBBLICA E ASSOGGETTATA AD USO PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcolcorrelati*" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando i fenomeni suscettibili di determinare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e, in particolare, prevenendo quelle condotte che, anche in ragione dell'abuso di sostanze alcoliche, possono incidere negativamente sulla sicurezza delle persone e sulla fruizione degli spazi pubblici;

Considerato che:

- il consumo non controllato di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, su aree pubbliche o asservite ad uso pubblico, può determinare situazioni di alterazione dello stato psicofisico e favorire comportamenti non conformi alle regole di civile convivenza, con possibili ricadute sulla sicurezza e sull'incolumità delle persone;
- l'assunzione eccessiva di bevande alcoliche determina una riduzione della capacità di giudizio, della percezione del rischio e dell'autocontrollo, potendo favorire condotte impulsive, aggressive o comunque pericolose per il soggetto che abbia assunto alcol e per

le altre persone presenti;

- tali condizioni possono concorrere alla verifica di episodi di violenza, aggressioni, risse, danneggiamenti, atti vandalici, nonché di incidenti e altri eventi traumatici, con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per l'incolumità pubblica;
- il consumo di bevande alcoliche in spazi pubblici, soprattutto nelle ore serali e notturne e nei luoghi caratterizzati dalla presenza e dall'aggregazione di persone, può accentuare le condizioni di rischio derivanti dall'alterazione psicofisica, rendendo più difficoltosa la prevenzione e la gestione di situazioni suscettibili di degenerare in comportamenti pericolosi;
- particolare attenzione deve essere riservata alla popolazione adolescenziale e giovanile, considerata la particolare vulnerabilità di tali fasce di età rispetto agli effetti dell'assunzione di alcol e la necessità di prevenire comportamenti che possano mettere a rischio la salute, l'incolumità e la sicurezza dei giovani stessi e degli altri soggetti presenti negli spazi pubblici;

Considerato altresì che:

- l'abuso di bevande alcoliche può costituire un fattore favorente o concausale di eventi traumatici e di situazioni di emergenza sanitaria, non limitandosi le conseguenze dell'assunzione di alcol ai soli casi di intossicazione alcolica propriamente detta;
- gli effetti dell'alterazione psicofisica possono infatti assumere rilievo anche in relazione ad incidenti stradali, cadute accidentali, traumatismi, ferite, episodi di violenza, risse e ulteriori eventi che possono interessare l'incolumità delle persone;

Preso atto della relazione prot. n. 151949 del 10/08/2026 a firma del Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza della ASL di Pescara, ove emerge che il consumo di bevande alcoliche, soprattutto in età adolescenziale, rappresenta un fenomeno epidemiologicamente rilevante e costituisce un tema di particolare interesse per la sanità pubblica, richiamando le conseguenze dell'assunzione di alcol sullo stato di coscienza, sulla percezione dell'ambiente, sulla capacità di giudizio e sul comportamento;

Considerato che, nella predetta relazione, l'indagine di sorveglianza HBSC – Health Behaviour in School-aged Children – ha mostrato una progressiva crescita con l'età, particolarmente evidente nel passaggio dai 13 ai 15 anni, del consumo di alcol, di episodi di ubriachezza e di binge drinking;

Rilevato che sul territorio comunale si sono verificati eventi incidentali di particolare gravità che hanno coinvolto anche persone giovani e che tali circostanze, unitamente alle conoscenze acquisite dall'Amministrazione e agli elementi di carattere sanitario sopra richiamati, evidenziano la necessità di mantenere alta l'attenzione istituzionale sui fattori di rischio connessi al consumo di alcol;

Dato atto che le problematiche connesse al consumo e all'abuso di alcol, con particolare riferimento alla popolazione più giovane e ai fenomeni di aggregazione, sono state oggetto di confronto

nell'ambito delle attività di coordinamento istituzionale svolte presso la Prefettura di Pescara in materia di ordine e sicurezza pubblica;

Considerato che:

- il fenomeno del consumo incontrollato di bevande alcoliche negli spazi pubblici può determinare, soprattutto nelle ore serali e notturne, condizioni suscettibili di incidere negativamente sulla sicurezza urbana, anche in ragione delle condotte che possono essere poste in essere da soggetti in stato di alterazione psicofisica;
- la presenza di contenitori in vetro e di altri oggetti conseguente al consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici può costituire ulteriore elemento di rischio per l'incolumità delle persone, soprattutto in presenza di situazioni di conflittualità o alterazione;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha già adottato, nell'anno 2025 con Ordinanza Sindacale n. 123 del 20/08/2025, analoga misura temporanea volta a prevenire e contrastare il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, individuando specifiche aree del territorio comunale e una fascia oraria serale e notturna;

Ritenuto che la permanenza del fenomeno e le ulteriori considerazioni di carattere sanitario sopra richiamate rendono necessario proseguire nell'azione di prevenzione mediante l'adozione di una misura temporanea, volta a ridurre le condizioni che possono favorire l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di prevenire e contrastare tali fenomeni, adottare, in via temporanea e fatta salva ogni più opportuna iniziativa successiva, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione degli spazi legittimamente assentiti, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 06:00 del giorno successivo nelle seguenti zone:

- Piazza Spirito Santo;
- Piazza Alessandrini;
- Area di risulta (area automatizzata);
- Area di risulta Terminal;
- Area di risulta (Fronte Bingo);
- Parcheggio Ex Enaip;
- Parcheggio Via Ostuni;
- Parcheggio Via Bologna (area Inps);
- Parcheggio Via Barbella;
- Parcheggio Viale Pepe;
- Zona Madonnina;
- Via Italica – Via Arnaldo da Brescia – Via Giustino de Cecco – Via Misticoni;

- Via Avezzano – Via Bologna – Via R. Paolucci;
- Lungomare Nord e Lungomare Sud;
- nonché tutti i parcheggi e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale.

Visto in tal senso, l'articolo 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che dispone che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare, in via contingibile e urgente, una misura idonea a concorrere alla prevenzione dei rischi sopra evidenziati, nelle more di ogni ulteriore iniziativa che potrà essere assunta dalle competenti Autorità e dagli altri soggetti istituzionali interessati, di carattere temporaneo e finalizzata esclusivamente alla prevenzione e al contrasto di situazioni suscettibili di compromettere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti:

- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il Codice Penale;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pescara;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara per le valutazioni di competenza

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, *a decorrere dal 15 agosto 2026 e sino al 30 settembre 2026* nelle aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione degli spazi legittimamente assentiti, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle seguenti zone:

- Piazza Spirito Santo;
- Piazza Alessandrini;
- Area di risulta (area automatizzata);
- Area di risulta Terminal;

- Area di risulta (Fronte Bingo);
- Parcheggio Ex Enaip;
- Parcheggio Via Ostuni;
- Parcheggio Via Bologna (area Inps);
- Parcheggio Via Barbella;
- Parcheggio Viale Pepe;
- Zona Madonnina;
- Via Italica – Via Arnaldo da Brescia – Via Giustino de Cecco – Via Misticoni;
- Via Avezzano – Via Bologna – Via R. Paolucci;
- Lungomare Nord e Lungomare Sud;
- nonché tutti i parcheggi, le piazze e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale.

AVVERTE

- che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, fatta salva l'eventuale rilevanza penale per fatti costituenti reato, è punita con sanzione amministrativa ai sensi di quanto stabilito nell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal Decreto Legge n. 92/2008;
- che, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 689/1981, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 125/2008, e in conformità alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 05/04/2022, il pagamento in misura ridotta della sanzione è fissato nell'importo di € 250,00, se effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Pescara, entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario di cui al Capo III del DPR n. 1199/1971 nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Pescara e trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;
- Questura di Pescara;
- Comando Carabinieri;
- Guardia di Finanza
- al Corpo di Polizia Locale;

SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)